



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 1/2018

1. LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO CONDANNA L'ITALIA PER I RITARDI DEI SERVIZI SOCIALI (CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 1 FEBBRAIO 2018, *V.C. C. ITALIA*, RIC. N. 54227/14).

Con [sentenza del 1° febbraio 2018](#) la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rilevato ancora una volta le carenze dei servizi sociali italiani che inevitabilmente si ripercuotono sul rispetto delle norme della Convenzione europea da parte dell'Italia, che è stata condannata, nel caso di specie, per violazione dell'articolo 3, sul divieto di tortura e trattamenti inumani e de-gradanti, e dell'articolo 8, sul rispetto alla vita privata e familiare.

La decisione rileva nella misura in cui non è la legislazione nazionale sotto accusa, bensì la sua mancata attuazione; come più volte sottolineato dalla Corte europea, infatti, non basta che la legge nazionale predisponga strumenti di tutela, ma i meccanismi di protezione previsti dal diritto interno devono funzionare nella pratica entro un termine ragionevole.

Il caso origina dal ricorso di V.C., una ragazza che, all'epoca dei fatti oggetto del caso, era minorenne.

Nell'aprile del 2013, la ricorrente veniva identificata dalle forze di polizia intervenute nel corso di una festa durante la quale era stato accertato circolassero droga e alcool.

In seguito all'identificazione della ricorrente, veniva aperta un'inchiesta penale, e immediatamente informato il Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni, che ascoltava i genitori della minore; questi ultimi lo informavano di disturbi psichici della figlia, nonché dello loro preoccupazione in seguito alla scoperta che la stessa era stata contattata da un sedicente fotografo che le aveva proposto di posare per delle fotografie pornografiche. Il Procuratore dunque decideva di ascoltare anche la ricorrente, che però rifiutava un eventuale collocamento presso una struttura specializzata.

Nel luglio 2013, sollecitato dai genitori della ricorrente, che temevano che la figlia venisse coinvolta in una rete di prostituzione, il Procuratore chiedeva al Tribunale per i Minorenni di avviare una procedura di urgenza ai sensi dell'articolo 25 del regio D.L. n. 1404/1934, secondo il quale in caso di minore dalla condotta o carattere "irregolare" si debba procedere al suo affidamento ai servizi sociali ovvero al suo collocamento in una casa di rieducazione o in altro istituto idoneo. Il Tribunale per i Minorenni nominava dunque un giudice onorario.

Solo tre mesi dopo, però, il 14 ottobre 2013, il Tribunale per i Minorenni convocava i servizi sociali, che non si presentavano; qualche giorno dopo il Procuratore chiedeva al giudice onorario di affidare la ricorrente ai servizi sociali e di collocarla in un istituto specializzato.

Il primo colloquio tra genitori e servizi sociali si teneva a dicembre 2013 ed il mese dopo la ricorrente dava il suo consenso al collocamento in una struttura specializzata; tuttavia, prima che i servizi sociali individuassero una struttura idonea, nella notte tra il 30 ed il 31 gennaio 2014, la ragazza subiva uno stupro di gruppo e si presentava in ospedale accompagnata dalla madre ed un ufficiale di polizia.

Nonostante i servizi sociali fossero stati informati dell'aggressione, e ripetutamente sollecitati dal Tribunale per i Minorenni perché relazionassero sul caso e sulle misure eventualmente prese, solo il 4 aprile 2014, la ricorrente veniva collocata presso una comunità riabilitativa, su decisione dello stesso Tribunale.

I servizi sociali non rispondevano neppure alle sollecitazioni dei responsabili della Comunità.

Più di un anno dopo, il 7 settembre 2015, la ricorrente tornava a casa. Il 22 ottobre i servizi sociali presentavano un rapporto al Tribunale per i Minorenni nel quale indicavano come, a parere dello psichiatra da loro consultato, la minore necessitasse di una terapia farmacologica; il 19 maggio successivo i servizi sociali non si presentavano ad un'altra udienza convocata dal Tribunale per i Minorenni.

Solo il 22 dicembre i servizi sociali comunicavano al Tribunale che la situazione della ricorrente era migliorata, dunque non era più necessario il loro intervento. La procedura veniva ufficialmente chiusa il 17 gennaio 2017.

Il ricorso alla Corte europea risale al 23 luglio 2013 e riguarda la presunta violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La ricorrente sostiene di non aver beneficiato delle misure di protezione dello Stato, nonostante la sua situazione di vulnerabilità e i rischi cui incorreva, più volte denunciati dai genitori, fino al suo collocamento presso il centro riabilitativo, avvenuto solo nell'aprile 2014, dopo essere stata vittima di sfruttamento sessuale e di stupro.

Oggetto del ricorso, dunque, come peraltro osservato dalla Corte per rispondere alle osservazioni del governo italiano, è la mancata protezione della ricorrente, non anche i procedimenti penali relativi allo sfruttamento sessuale ed allo stupro, che, avviati senza indugio, si sono peraltro conclusi rispettivamente nel 2016 e nel 2015.

Nessun dubbio sul fatto, secondo la Corte, che le violenze subite dalla ricorrente rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Convenzione e costituissero un'interferenza con il suo diritto al rispetto della vita privata, come garantito dall'articolo 8 della Convenzione; occorre invece soffermarsi sul ragionamento della Corte relativamente agli obblighi che, in virtù di tali disposizioni e della relativa giurisprudenza, incombono sugli Stati parte. Con riferimento al divieto di trattamenti inumani e degradanti, sancito all'articolo 3 della Convenzione, la Corte ribadisce il suo carattere assoluto e, richiamando una copiosa giurisprudenza (*A. c. Royaume-Uni*, par. 22, *Z et autres c. Royaume-Uni*, par. 73-75, *E. et autres c. Royaume-Uni*, *M.C. c. Bulgarie*, par. 149), afferma come l'obbligo imposto alle Parti dall'articolo 1 della Convenzione di riconoscere a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nella Convenzione, in combinato disposto con l'art. 3, richiede agli Stati di adottare misure atte ad

impedire che tali persone siano sottoposte a maltrattamenti, anche da parte di privati, misure che forniscano una protezione effettiva, soprattutto nel caso le potenziali vittime siano minori.

A tal proposito risulta particolarmente interessante la precisazione della Corte che tiene conto delle difficoltà che le forze di polizia possono incontrare nell'esercizio delle loro funzioni nella società contemporanea e riconosce dunque come l'obbligo di prevenzione non possa imporre alle autorità un onere *insupportable* o *excessif*. In altre parole, la Corte sottolinea come qualsiasi presunta minaccia alla vita non possa obbligare le autorità, ai sensi della Convenzione, ad adottare misure concrete per impedire che la violazione si verifichi; tale obbligo si concretizza, secondo i giudici di Strasburgo, quando *les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance à l'époque de l'existence d'un risque réel et immédiat pour un individu identifié de subir des mauvais traitements du fait des actes criminels d'un tiers et qu'elles sont restées en défaut de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, des mesures qui auraient raisonnablement pu être réputées de nature à éviter ce risque*.

A questo punto la Corte passa ad analizzare i fatti oggetto del ricorso al fine di verificare se la legislazione e la sua applicazione, insieme con la presunta inerzia dei servizi sociali, abbiano costituito una violazione degli obblighi positivi dello Stato convenuto ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione. La Corte intende accertare, dunque, se le autorità italiane abbiano preso tutte le misure necessarie per prevenire la violenza subita dalla richiedente e per proteggere la sua integrità fisica.

Anzitutto, la Corte osserva come le autorità fossero al corrente della situazione in cui la ricorrente, all'epoca minore, si trovava, dal momento che, il 19 aprile 2013, era stata identificata durante una festa nella quale circolavano alcol e droghe, infatti il Procuratore ne aveva informato il Tribunale per i Minorenni.

Peraltro, gli stessi genitori della ricorrente avevano informato le autorità dei disturbi psichiatrici di cui soffriva la figlia e della loro preoccupazione che potesse essere coinvolta in una rete di prostituzione.

Alla luce di questi elementi, la Corte è convinta che le autorità nazionali fossero consapevoli della situazione di vulnerabilità della ricorrente e del rischio reale ed immediato che ha dovuto affrontare.

Pur avendo immediatamente avviato un'indagine penale, le autorità, però, osserva la Corte, non hanno adottato nessuna misura di protezione della ricorrente, nonostante il Procuratore, nel luglio 2013, avesse richiesto l'apertura di una procedura d'urgenza, dunque il collocamento della ricorrente in una struttura specializzata e la sua presa in carico da parte dei servizi sociali.

Il fatto che il collocamento della ricorrente presso una struttura riabilitativa sia avvenuto solo nell'aprile 2014, in seguito peraltro allo stupro di gruppo subito dalla stessa due mesi prima, insieme alla ripetuta assenza dei servizi sociali alle diverse audizioni susseguitesi nel corso dei mesi presso il Tribunale per i Minorenni, a parere della Corte confermano una mancanza di coinvolgimento reale di questi servizi nell'esecuzione della decisione del Tribunale dei Minorenni.

Dunque, ritenuto che per valutare l'osservanza da parte dello Stato degli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 della Convenzione rivestono un peso considerevole gli sforzi dei servizi sociali (*M.C. c. Bulgarie*, par. 116), la Corte rileva che, a differenza dei tribunali penali che hanno agito rapidamente, in realtà le autorità competenti (tribunale per i minori e servizi sociali) non

hanno adottato alcuna misura cautelare in tempi ragionevoli, anche se sapevano che la ricorrente era particolarmente vulnerabile, che un procedimento penale per lo sfruttamento sessuale era ancora in sospenso e che un'indagine sullo stupro era in corso. In tal modo, le autorità non hanno effettuato alcuna valutazione dei rischi corsi dalla ricorrente.

La Corte conclude ritenendo che le autorità pubbliche, sulle quali incombeva il compito di tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità nella quale si trovava la ricorrente, offrendole una protezione adeguata, non hanno invece dimostrato la “dovuta diligenza”, non avendo adottato, in tempo utile, le misure necessarie ad impedire gli abusi subiti dalla ricorrente, di fatto violando gli articoli 3 e 8 della Convenzione.

ANNA PITRONE